



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLFA C.U. VIA LIZZERA

(Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado) – Cod. Min. RMIC89400P

Via Lizzera, 19 – 00059 TOLFA (RM) - Tel.0766 92036 - Fax. 0766 940204 - C.F. 83003920580

E-mail Istituzionale RMIC89400P@istruzione.it P.E.C. RMIC89400P@pec.istruzione.it



CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Scuola primaria

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di Interclasse dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe (art. 3 d.lgs 62/2017). L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.

Si deliberano i seguenti criteri:

1. Gravi carenze o addirittura mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi personalizzati di recupero.

La non ammissione potrà verificarsi prevalentemente, ove ne ricorra la necessità, negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e che esigono definiti prerequisiti cognitivi mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento (dalla seconda alla terza- dalla quinta alla classe prima sec. I grado).

È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.

In ogni caso la non ammissione sarà deliberata con preventiva informazione alla famiglia e all'alunno che dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe seconda e terza, fermo restando la validità dell'anno scolastico per la quale è prevista la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato (art. 5 e 6 d.lgs 62/2017).

L'ammissione alle classiseconda e terza di scuola secondaria I grado è disposta, via generale, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno viene **ammesso** alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline **da riportare sul documento di valutazione**.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'**ammissione** alla classe successiva:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Nel caso di ammissione alla classe successiva, con valutazioni inferiori a 6 o in presenza di discipline portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** alla classe successiva:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;

(Allegato n. 6)

- gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La **non ammissione viene deliberata a maggioranza**: il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione è prevista anche nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, prevista dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" art.4 co. 6 e 9bis del DPR 249/89.

**CRITERI DI AMMISSIONE
ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)**

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, fermo restando la validità dell'anno scolastico per la quale è prevista la frequenza di almeno tre quarti del monte ore e annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (art. 6 e 7d.lgs 62/2017).

L'**ammissione** all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione all'esame di stato:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti **criteri**, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini della **non ammissione** all'esame, pur in presenza dei tre requisiti stabiliti dalla legge e sopra richiamati:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso di studi dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o sostegno non siano state colmate e che non permettono di affrontare positivamente le prove di esame;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Il voto espresso nella deliberazione di **non ammissione** all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI per il VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, a maggioranza, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi sulla base del percorso scolastico triennale effettuato e dei seguenti criteri:

- Competenze acquisite;
- Percorso formativo dell'alunno nell'arco dei tre anni di scuola sec. I grado;
- Risultati ottenuti dall'alunno rispetto alle effettive potenzialità;
- Partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurricolari;
- Metodo di lavoro e ritmo di apprendimento;
- Interesse mostrato e frequenza regolare del corso di studi;
- Valutazione del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

“L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).

Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue:

Comunicazione alla famiglia:

Nel corso dell'anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe/interclasse, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione del positivo esito dell'anno scolastico e/o dell'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, il Coordinatore di classe convoca la famiglia mediante comunicazione scritta al fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell'alunno, con particolare riguardo al profitto.

In caso di **non** ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà la segreteria amministrativa, la quale provvederà a informare la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma.

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Laura Somma)

**“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del d.lgs 39/1993”**